

N. di repertorio N. di raccolta ALL. 16

**SCHEMA DI ATTO DI IMPEGNO UNILATERALE FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE AREE
CIRCOSTANTI IL COMPLESSO SPORTIVO "ROBALDO", OGGETTO DI
CONCESSIONE DA PARTE DEL
COMUNE DI TORINO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di ,
in , nel mio studio in , alle ore

Avanti me , notaio in , iscritto al Collegio Notarile di ,
in assenza di testimoni non essendo essi richiesti dalla legge e non avendo
né io notaio né alcuno dei comparenti richiesto la loro presenza,

è comparsa

- la società Torino F.C. S.p.A., con sede in Torino Via dell'Arcivescovado 1
capitale sociale, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di, R.E.A.
numero....., partita IVA 09012680014, in persona del suo
legale rappresentante Dr. Urbano Roberto Agostino CAIRO, nato a Milano
il 21/05/1957 – C.F. CRA RNR 57E21 F205 B, domiciliato per la carica in
....., munito degli occorrenti poteri, di seguito anche
semplicemente denominato "Proponente".

Il comparente

premette quanto segue

- Le aree sulle quali insiste l'impianto sportivo comunale cd. Robaldo sono destinate dal P.R.G. vigente a Servizi Pubblici S, in particolare a "Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport"– lettera "v" (art. 19 delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione - NUEA - di PRG).
- Le aree poste a contorno, non comprese nel perimetro di cui sopra, ma analogamente interessate dal presente atto, sono destinate dal PRG vigente a "Parco Urbano Fluviale e agricolo - P29" soggetto ai disposti degli artt. 19 e 21 delle NUEA.
- Entrambe le aree sono collocate all'esterno del perimetro del centro abitato ex art. 81 della L.R. n. 56/77.
- Le attività di servizio previste per la lettera "v" sono specificate

all'art. 3, punto 7 delle N.U.E.A.: "giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature sportive al coperto e all'aperto, attrezzature per il tempo libero".

- L'impianto sportivo è parzialmente interessato dalla fascia di rispetto stradale, ex D.M. 1404/68 e s.m.i., generata dalla strada Castello di Mirafiori.
- Nelle aree destinate a servizio sono sempre ammessi parcheggi pubblici o afferenti le attività di servizio insediate con la specificazione che, nelle aree a verde e a parco, i parcheggi sono ammessi in fregio alle sedi stradali per la profondità di metri 10 dal filo strada.
- Per quanto riguarda la dotazione di aree a parcheggio si richiamano le norme di cui all'art. 19, comma 7 delle N.U.E.A., integrate da quanto previsto dalla normativa di settore del CONI e dalla legge 122/89 oltre al fabbisogno per le attività di somministrazione.
- Per quanto riguarda la viabilità interna all'area a Parco P29, il comma 7 dell'art. 23 delle N.U.E.A. specifica che "All'interno delle aree che il piano destina a verde pubblico – parco è ammesso il mantenimento, l'adeguamento e la creazione di viabilità purché direttamente connessa alla fruibilità del parco stesso."
- Infine, l'area entro cui ricade l'impianto è classificata nella classe I, sottoclasse I(P) che comprende porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88 e s.m.i., del D.M. 14/01/2008 e delle disposizioni generali riportate nell'Allegato B delle N.U.E.A..
- Per quanto riguarda la pianificazione sovraordinata, l'ambito è ricompreso nel Piano d'Area "Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po"; gli interventi e gli usi consentiti sull'area sono soggetti alle prescrizioni contenute nella "Scheda progettuale n. 9 - Comune di Torino, Moncalieri e Nichelino" (Zona 214N2)" allegata al Piano d'Area, che nell'ambito delle prescrizioni ivi riportate prevede anche il recupero ambientale delle sponde del torrente Sangone. A seguito dell'entrata in vigore del Titolo II della L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della

biodiversità” sono state istituite le “aree contigue”, ambiti esterni alle aree protette. In ogni caso, ai sensi dell’art. 26 della sopracitata legge, i Piani d’Area vigenti continuano ad esplicitare tutti i loro effetti e l’obbligo del rispetto della disciplina ivi contenuta è in capo al soggetto che autorizza gli interventi di trasformazione urbanistica.

- L’area risulta, infine, compresa all’interno della “Zona Fluviale Allargata”, nella quale l’art. 14 delle N.d.A. del P.P.R. limita “gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana [...] dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche [...]”.
- L’area su cui insiste l’impianto sportivo è contraddistinta dai seguenti estremi catastali: NCEU di Torino, Foglio n.° 1486 particella 9 subalterni 1-2-3-4 e presenta una superficie complessiva di mq. 48.175.
- Con deliberazione del 25 maggio 2015, mecc. n. 201501575/010, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale di Torino ha approvato l’esternalizzazione - compresa la gestione e la ristrutturazione - dell’impianto sportivo di calcio “Robaldo”, sito in Strada Castello di Mirafiori n. 285, Torino, in regime di convenzione, con individuazione dei criteri e degli indirizzi per la gestione sociale dell’impianto stesso.
- Con determinazione dirigenziale 15 dicembre 2015, mecc. n. 201545256/093, è stata indetta la procedura di gara, previa pubblicazione di bando, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell’esito dei lavori della commissione giudicatrice, in ragione dei parametri previsti nel disciplinare di gara; a decorrere dal 23 dicembre 2015 il relativo bando di gara n. 112/2015 coi suoi allegati è stato pubblicato sul sito internet della Circoscrizione 2.
- A seguito dell’esito delle operazioni di gara, la Commissione giudicatrice ha aggiudicato «provvisoriamente, fatte salve le verifiche di legge, la gestione sociale in regime di concessione dell’impianto sportivo» alla società calcistica Torino F.C. s.p.a., assegnando «la struttura per un periodo di anni parametrato al

periodo necessario per l'ammortamento dell'investimento proposto (...), relativo ai lavori di sistemazione dell'intero complesso sportivo con investimenti che si attestano in euro 1.120.000», aggiungendo che la conseguente durata della concessione «si attesterebbe su 20 anni», «in riferimento al Regolamento della Città n. 295, art. 8» e in ragione «delle tabelle previste» (verbale Commissione giudicatrice 8 marzo 2016);

- Con determinazione 24 marzo 2016, mecc. n. 2016 41177/093 (comunicata il 30 marzo 2016), il Dirigente d'Area Circoscrizionale ha approvato per l'effetto l'aggiudicazione definitiva, con sospensione della sua efficacia, al Torino F.C. s.p.a., rinviando a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione dell'efficacia dell'aggiudicazione stessa e del relativo schema di contratto, previa «positiva verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico professionale ai sensi degli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006;
- Con determinazione dirigenziale del 5 ottobre 2017, mecc. n. 201704038/085, esecutiva dal 16 ottobre 2017, sono state approvate in via definitiva le risultanze della suddetta gara 112/2015 individuando la Società TORINO F.C. s.p.a. quale aggiudicataria.
- In sede di procedimento attivato dall'Amministrazione comunale finalizzato alla stipula della concessione, si sono svolte numerose interlocuzioni tra il Torino F.C. s.p.a. e gli Uffici della Città di Torino per valutare la possibilità di apportare modifiche al progetto originario finalizzate alla migliore utilizzazione dell'impianto, favorendone l'integrazione con il Parco Fluviale del Po Torinese e con la fruizione dei vicini orti urbani nonché all'ottimizzazione dei percorsi carrabili e pedonali interni ed esterni; ciò al fine, altresì, di rendere il progetto efficiente e sostenibile sotto il profilo ambientale.
- In data 09.07.2018 il Torino F.C. s.p.a. ha presentato alla Città di Torino una nuova proposta progettuale di riconfigurazione dell'intervento, con la previsione di opere aggiuntive e integrative a quelle presentate in sede di gara pubblica, da realizzarsi a cura e spese dell'aggiudicatario.
- Tale proposta progettuale è stata sottoposta a valutazione in sede di apposita "riunione dei servizi" convocata dal Servizio

Urbanizzazioni della Città e svoltesi in data 12 settembre 2018. In data 27 settembre 2018, con nota prot. 22212, il citato Servizio ha espresso parere tecnico sul progetto di fattibilità relativo alle opere di urbanizzazione per la sistemazione della strada di accesso e per la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici, rinviando i necessari approfondimenti alle successive fasi progettuali. In tale sede dovranno, altresì, essere recepite le prescrizioni emerse dagli Enti e Servizi competenti.

Alla luce del quadro normativo anzidetto e in esito all'istruttoria di cui sopra, il Comune di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del, mecc., esecutiva dal, ha approvato lo schema del presente atto di impegno unilaterale d'obbligo, da sottoscrivere comunque prima della stipula della concessione dell'impianto sportivo cd. Robaldo. Il rogito notarile dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Circoscrizione 2, alla Divisione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Sport e Tempo Libero, alla Divisione Infrastrutture e Mobilità, alla Divisione Urbanistica e Territorio e alla Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile.

Quanto sopra premesso

il Componente s'impegna come segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto di impegno unilaterale e sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DESCRIZIONE INTERVENTI.

1. Il presente atto di impegno unilaterale disciplina le obbligazioni del Proponente nei confronti del Comune di Torino relativamente alla realizzazione, a cura e spese del Proponente stesso, delle seguenti opere di sistemazione delle aree circostanti l'impianto sportivo di proprietà della Città, di seguito sinteticamente descritte:

- a) Sistemazione del tratto viabile esistente, posto parallelamente a Strada Castello di Mirafiori, comprensiva di tutte le opere di urbanizzazione occorrenti;

b) Realizzazione di una nuova bretella posizionata oltre il campo 5 che si dirama dalla strada Castello di Mirafiori verso la zona degli orti urbani con inserimento di rotatoria carrabile e sormontabile del diametro di ml. 14,00, comprensiva di tutte le opere di urbanizzazione occorrenti;

c) Dotazione di tre aree a parcheggio esterne all'impianto sportivo, comprensiva di tutte le opere di urbanizzazione occorrenti, della superficie rispettivamente di mq. 250 (laterale nuova bretella di accesso oltre il campo 5 - dotazione n.° 10 stalli), mq. 280 (lato orti urbani - dotazione 15 stalli) e mq. 1.027,40 (zona primo tratto a ridosso della rotatoria di Via Artom con capacità di 45 posti auto di cui 3 per disabili). I parcheggi sono dotati di pavimentazione permeabile in elementi di calcestruzzo inerbiti.

2. Nella realizzazione degli interventi vengono conservate tutte le alberature esistenti, alcune delle quali hanno funzione di ombreggiatura per le auto in sosta.

3. La proposta progettuale sopra descritta è stata approvata in linea tecnica dalla Città con Deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. del..... contestualmente allo schema del presente atto. Tale proposta dovrà essere perfezionata con la redazione di un progetto esecutivo; in tale sede il Proponente dovrà recepire tutte le prescrizioni emerse in sede di riunione dei servizi presso il Servizio Urbanizzazioni del 12 settembre 2018 e successivo parere in data 27 settembre 2018, con nota prot. 22212.

4. Il presente Atto è condizionato nella sua validità ed efficacia all'avvenuta stipulazione fra la Città e il Torino F.C. s.p.a. della Concessione dell'impianto sportivo Robaldo per la durata di 30 anni, così come approvata dalla deliberazione del Consiglio Comunale del_____n. mecc._____esec. dal_____ e secondo l'Istanza per la riconfigurazione dell'intervento in miglioramento, presentata dal Torino F.C. s.p.a. alla Circoscrizione 2 e alla Città di Torino il 9 luglio 2018, prot. 9731, in ragione del collegamento funzionale fra tale Atto e tale Concessione, in particolare fra le opere e le attività previste in tale intervento così riconfigurato.

ARTICOLO 3 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLE AREE PUBBLICHE

1. Il valore complessivo delle opere, stimato in sede di progetto di fattibilità, ammonta a €. 385.150,00 e sarà finanziato totalmente con risorse private. Il valore definitivo delle opere di urbanizzazione, da effettuarsi con l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte vigente al momento della redazione del progetto esecutivo, dovrà essere valutato sulla base di elaborati che consentano una precisa indicazione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare.

2. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, da redigersi esclusivamente a misura, dovrà essere comprensivo del computo metrico estimativo delle stesse, da effettuarsi da professionista abilitato e con l'applicazione dei prezzi unitari degli elenchi prezzi adottati dalla Città al momento della redazione dello stesso progetto esecutivo.

3. Per i prezzi eventualmente mancanti, si applicano le disposizioni in materia di lavori pubblici per la determinazione dei nuovi prezzi.

4. Per tali opere - da realizzare a cura e spese del Proponente - è ammessa la modifica in aumento degli importi rispetto al quadro economico approvato in linea tecnica con il Progetto di Fattibilità Tecnica, anche a seguito delle osservazioni formulate nel corso della "riunione dei servizi" e del citato parere tecnico. Tale incremento sarà posto a totale carico del Proponente e dovrà comunque essere concordato preventivamente con gli Uffici competenti.

5. Le opere di urbanizzazione di cui al presente articolo, realizzate a cura e spese del soggetto proponente, sono soggette ai collaudi tecnico-amministrativo-contabili.

ARTICOLO 4 – ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COLLAUDO DELLE OPERE

1. Ai sensi del Testo Unico n. 380/2001 e s.m.i., l'atto comunale di approvazione del Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione costituisce il titolo abilitativo per la realizzazione delle suddette opere.

2. Il Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione dovrà essere

corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi la durata (inizio e fine lavori) degli stessi.

3. Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la Direzione Lavori di un tecnico, iscritto al competente collegio o ordine professionale, nominato dall'Amministrazione prima della consegna dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore delle opere pubbliche indicata dal Proponente.

4. Durante la realizzazione dei lavori il Direttore dei lavori è tenuto a redigere una contabilità dei lavori attraverso l'emissione di stati avanzamento lavori, verificabili in sede di collaudo. Il Proponente assume il ruolo di Committente dei lavori, anche ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ferma restando la responsabilità dell'impresa esecutrice per quanto di sua competenza.

5. In fase di realizzazione dei lavori, eventuali varianti tecniche ed economiche dovranno essere preventivamente assentite ed approvate dalla Amministrazione dietro presentazione della perizia di variante da parte del Proponente; gli eventuali maggiori oneri saranno posti a carico di quest'ultimo. Il personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza avrà la possibilità, previo avviso, di effettuare sopralluoghi in cantiere.

6. I precollaudi di messa in esercizio degli impianti dovranno essere effettuati a totale carico e spese del Proponente.

7. Il Direttore dei lavori è tenuto, al momento della presa in carico delle opere da parte dell'Amministrazione, alla consegna degli elaborati "as built" di quanto realizzato.

8. I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati.

9. Il Proponente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione dei lavori.

10. Le opere pubbliche realizzate direttamente dal Proponente sono soggette a collaudo tecnico amministrativo contabile in corso d'opera, secondo le vigenti norme sui LL.PP. . Il collaudo sarà approvato dalla Città, previa eventuale assunzione di tutti i collaudi accessori occorrenti e verifica della contabilità finale dei lavori.

11. I collaudi tecnico-amministrativo-contabili delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati in corso d'opera da tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi.

12. I tecnici collaudatori, da uno a tre, sono nominati dall'Amministrazione nell'ambito della propria struttura e gli oneri relativi sono a carico del Proponente.

13. Resta inteso che ogni altro onere afferente al collaudo delle opere di urbanizzazione sarà a carico del Proponente.

14. Il certificato provvisorio di collaudo delle opere dovrà essere redatto non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dall'articolo 102 comma 3 del vigente Codice dei Contratti.

15. Le opere pubbliche vengono acquisite in proprietà dall'Amministrazione Comunale con l'approvazione del collaudo provvisorio, con la conseguente presa in carico delle opere stesse. Trascorsi due anni, in assenza di ulteriore formale approvazione, il collaudo si intende tacitamente approvato in forma definitiva.

16. Copia del certificato di collaudo sarà inviata a tutti gli uffici competenti della Città e degli Enti che avranno la competenza della manutenzione o della gestione delle opere.

17. L'eventuale presa in consegna anticipata da parte della Città potrà avvenire dietro motivata richiesta, con processo verbale redatto in contraddittorio alla presenza dei Servizi competenti, i quali avranno la facoltà di accedere in cantiere. Le osservazioni ed i rilievi saranno comunicati al Proponente per gli opportuni provvedimenti.

18. Il Proponente assume l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria, a titolo gratuito, delle opere di urbanizzazione da lui realizzate fino alla data di ultimazione dei lavori e dell'avvenuto collaudo con esito positivo di cui al punto 15; successivamente tale obbligo passa in capo alla Città.

19. La vigilanza sarà effettuata dai Servizi ed Enti competenti alla successiva gestione dell'opera, attraverso verifiche periodiche in corso d'opera disposte in accordo con il collaudatore, acquisendo verbali di

precollaudo funzionale sottoscritti dai suddetti Servizi ed Enti interessati.

20. Il collaudo determinerà consistenza e valore dei lavori eseguiti e contabilizzati.

21. Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza di costi delle opere rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere realizzate senza la preventiva autorizzazione, questa sarà a totale carico del Proponente.

ARTICOLO 5 - UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DA PARTE DEL SOGGETTO PROPONENTE DELLE AREE DI PROPRIETA' DELLA CITTÀ

1. La Città si obbliga a consentire al Proponente l'utilizzazione temporanea a titolo gratuito delle aree di proprietà, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera q) del Regolamento Comunale COSAP n. 257 e s.m.i, fermo restando la necessità di acquisizione di apposita concessione, ove tale norma regolamentare prevede che siano *"oggettivamente escluse dall'applicazione del canone [...] le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto della Città e strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone non si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dalla Città per l'ultimazione delle opere. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone COSAP sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga"*.

2. Il Proponente solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità da qualunque causa derivante dall'uso di tali aree.

3. Le aree verranno consegnate dalla Città al Proponente nello stato di fatto in cui si trovano con cose, manufatti e impianti ivi presenti, apparenti e non apparenti, compresi sottoservizi tecnici di ogni genere, anche inutilizzati, cartelloni e installazioni pubblicitarie.

ARTICOLO 6 - GARANZIE FINANZIARIE

1. A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dal presente Atto Unilaterale d'Obbligo, il Proponente, per se stesso, suoi successori ed aventi causa, in sede di stipula, ha rilasciato a favore della Città apposita fidejussione bancaria o assicurativa emessa dalla..... n. del... dell'importo di €. 423.665,00 pari al valore delle opere da realizzare incrementato del 10% a titolo di penale per eventuali inadempimenti. La garanzia sopra indicata, emessa da primario Istituto Assicurativo o Bancario, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 10 giugno 1982 numero 348 e successive modifiche e integrazioni, è stata accettata dalla Città, sia per quanto attiene ai contenuti, sia in ordine alla idoneità della medesima. La predetta fidejussione bancaria o assicurativa dovrà contenere la espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta della Città senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'articolo 1945 Codice Civile, con esclusione, altresì, del beneficio di preventiva escussione di cui all'articolo 1944 Codice Civile.

2. La citata fidejussione, fino alla corrispondenza dell'80% (ottanta per cento), sarà proporzionalmente ridotta in relazione ai relativi stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore Lavori ed accertati dal Collaudatore/i in corso d'opera.

3. Resta inteso che il restante 20% (venti per cento) sarà svincolato entro 60 (sessanta) giorni dopo il collaudo favorevole delle singole opere.

ARTICOLO 7 - TRASCRIZIONI E SPESE

1. Il presente atto sarà trascritto integralmente in tutte le sue parti. Tutte le spese, anche fiscali, inerenti e conseguenti al presente atto saranno a totale carico del Proponente.

ARTICOLO 8 - RICHIAMO ALLA VIGENTE NORMATIVA

1. Per quanto non contenuto nel presente atto si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i., al T.U. Edilizia D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e alla LUR n. 56/77 e s.m.i.

ARTICOLO 9 - FORO ESCLUSIVO

1. Qualsiasi controversia concernente il presente atto, comprese quelle

relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, è demandata alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

ARTICOLO 10 - ALLEGATI AL PRESENTE ATTO

Allegato "A" - Planimetria generale dell'intervento sulle aree pubbliche esterne all'Impianto Robaldo;

Allegato "B" - Polizza fideiussoria n.delrilasciata da

Torino li

Letto, approvato e sottoscritto

Il presente atto si compone di n.pagine dattiloscritte.

Per il proponente

Torino F.C. s.p.a.

.....